

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'



Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Viale della Regione Basilicata, 5 - POTENZA

Prot. n. 131583-75 AD

Potenza, li

15 GIU 2007



*Mettere all'ACB
e sul sito*


- ALLA PREFETTURA DI POTENZA
- ALLA PREFETTURA DI MATERA
- ALLA PROVINCIA DI POTENZA
- ALLA PROVINCIA DI MATERA
- ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA BASILICATA
- AI COMUNI DELLA BASILICATA
- AL COMANDO REGIONALE DI BASILICATA DEL C.F.S.
- AI COORDINAMENTI PROV.LI DEL C.F.S.
- AI COORDINAM. DISTRETTUALI C.F.S.
- ALLA DIREZIONE REGIONALE DEI VV.F.
- AL COMANDO PROV. DI POTENZA DEI VV.F.
- AL COMANDO PROV. DI MATERA DEI VV.F.
- AL COMANDO REGIONE CARABINIERI BASILICATA
- ALLA QUESTURA DI POTENZA
- ALLA QUESTURA DI MATERA
- AL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA
- AL COMANDO MILITARE REGIONALE "BASILICATA"

LORO SEDI


OGGETTO: D.P.G.R. n. 142 dell'08.06.2007.

**Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi
Anno 2007.**

Si trasmette, in allegato alla presente, il decreto del Presidente della Giunta Regionale in oggetto significato impegnando gli Enti in indirizzo a darne la massima diffusione sul territorio.



**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Rosa Maria PIETRAGALLA**



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

D. P. G. R. n. 142

del -8 GIU. 2007

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2007.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

VISTA la Legge 21.11.2000, n°353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n°13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare l’Art.4 (Dichiarazione del periodo di grave pericolosità);

VISTO il Programma Antincendio Regionale valido per il triennio 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 21 Novembre 2006, n.197;

TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale;

D E C R E T A

In tutto il territorio regionale e per l’anno in corso, il **periodo di grave pericolosità di incendi boschivi** è stabilito dal **1° Luglio al 15 Settembre 2007** e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n°13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n°13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n°13 si rimanda al disposto dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n°353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Vito De Filippo